

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1901

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Valori massimi di concentrazione degli idrocarburi nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Presentata il 7 giugno 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante « Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura », all'allegato I B definisce i valori massimi di concentrazione dei metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura, ma non fissa in alcun modo pari valori massimi per gli idrocarburi eventualmente presenti nei fanghi stessi.

Recentemente il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (« Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale

delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze »), all'articolo 41, comma 1, ha stabilito che « Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato I B del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40) » per i quali il limite è « ≤ 1.000 (mg/kg tal quale) ». « Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la

ricerca dei *marker* di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008 ».

L'utilizzo dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione è disciplinato dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce una concentrazione soglia di contaminazione nel suolo pari a 50 mg/kg. Anche in base alla sentenza n. 27958 del 31 gennaio 2017 della Corte di cassazione, sezione III, si stabilisce che: « L'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo 5°, parte 4ª, decreto legislativo n. 152 del 2006) ». Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato « le Regioni possono sì intervenire, ma solo adottando una normativa più stringente » (Corte costituzionale, sentenza 5 marzo 2009, n. 61; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 27 giugno 2017, n. 3146, e 10 luglio 2017, n. 3365). Al fine di tutelare la salute delle persone e l'ambiente, la presente proposta di legge intende abbassare il limite massimo consentito per la concentrazione degli idrocarburi totali presenti nei fanghi utilizzati come ammendanti da spargere nei campi destinati all'agricoltura. Infatti il valore di 1.000 mg/kg tal quale, introdotto dal citato articolo 41 del decreto-legge n. 109 del 2018, potrebbe condurre, nei fanghi diluiti, a valori molto superiori della sostanza secca.

Nella citata sentenza n. 27958 del 2017 della Corte di cassazione, sezione III, si stabilisce che: « Si avrebbe altresì l'assurdo per cui un fango di natura industriale, con le medesime concentrazioni di idrocarburi, ma non classificato come fango di depurazione dovrebbe essere trattato secondo rigorosi criteri ambientali in operazioni di recupero che ne abbattano gli inquinanti per poter essere destinati a recuperi ambientali, ovvero con severe limitazioni anche per essere ammesso in discariche di inerti (500 mg/kg limite massimo stabilito dal decreto legislativo n. 36 del 2003) e quindi compatibile solo con discariche di rifiuti industriali ».

Analoghe considerazioni nonché il rispetto del principio di precauzione rendono opportuno abbassare i limiti introdotti dall'articolo 41 in oggetto per le altre sostanze in esso citate, ripristinando anche in questo caso i valori contenuti nel decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento ai fanghi da depurazione da utilizzare per il verde pubblico, ad eccezione del valore relativo alla sommatoria degli idrocarburi policiclici aromatici, per i quali i limiti indicati dal citato decreto-legge n. 109 del 2018 risultano maggiormente cautelativi.

Alla luce di quanto sopra esposto, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, si propone di modificare l'articolo 3 e l'allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, inserendo una tabella per i valori massimi di concentrazione degli idrocarburi nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura, fissando un valore cautelativo pari a 50 mg/kg (sostanza secca), nonché una nuova tabella contenente i valori massimi di concentrazione di altri parametri nei fanghi destinati all'uso in agricoltura con i limiti sopra illustrati.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a modificare il limite massimo della concentrazione degli idrocarburi totali presenti nei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione civili e produttivi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Possono essere utilizzati i fanghi che, al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti, di idrocarburi e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I fanghi provenienti dall'industria agroalimentare possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le quantità indicate al comma 4. In tal caso i limiti di metalli pesanti, di idrocarburi e di altri parametri non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B ».

Art. 2.

(Modifica all'allegato I B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

1. All'allegato I B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dopo la tabella « Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura » sono inserite le seguenti:

«Valori massimi di concentrazione degli idrocarburi nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Idrocarburi	Valore limite (mg/kg SS)
C10-C40	50

Valori massimi di concentrazione di altri parametri nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Parametri	Valore limite (mg/kg SS)
Sommatoria degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	6
PCDD/PCDF + (conversione T.E.) PCB DL	1×10^{-5}
PCB	0,06
Toluene	0,5
Selenio	3
Berillio	2
Arsenico	20
Cromo totale	150
Cromo VI	2

».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Abrogazione)

1. L'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0063940